

REGIONE
ABRUZZO



PROVINCIA DELL'AQUILA



CITTA' DI SULMONA

COMMITTENTE	SPICA srl
SEDE LEGALE	sede legale: s.s. 17 Zona Industriale-Area Autoporto, Sulmona (Aq)
LOCALITA' INTERVENTO	Località "Noce Mattei" – Comune di Sulmona
OGGETTO:	Decreto Dirigenziale n. DPC026/41 del 27/02/2023 Autorizzazione Regionale alla variante sostanziale rilasciata con D.D. n° DPC026/319 del 12.12.2019 e s.m.i.
PROCEDIMENTO	Istanza di Adeguamento al D.M. MASE n. 127/2024
NORMATIVA RIFERIMENTO	D.lgs del 03.04.2006 n.152, art. 208 - L.R. 19.12.2007 n. 45, art. 45 – D.M. del 28.06.2024 n. 127
AUTORITA' COMPETENTE	Regione Abruzzo Dipartimento Territorio – Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Codice S.G.R.	AU-AQ-06

RELAZIONE TECNICA

Sulmona, 12 gennaio 2024

rel. 01



Dott. Ing. Giuseppe Antonio De Cesare
Enviromental Consulting

RECAPITO PROFESSIONALE

Via Leonardo da Vinci n. 13 – 66010 Ripa Teatina
Via Giuseppe Boffito n. 20 – 00135 Roma

studiodecesare@gmail.com
studiodecesare@pec.it

1 SOMMARIO

1	Sommario.....	2
1.1	Indice delle tabelle.....	3
2	Premessa.....	4
3	Normativa applicabile	6
3.1	Definizioni.....	7
4	Stato autorizzatorio.....	8
4.1	Rifiuti ed operazioni di recupero autorizzate	9
4.2	Variante non sostanziale.....	14
5	Relazione di adeguamento.....	15
5.1	Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (art. 3).....	15
5.1.1	Rifiuti oggetto di adeguamento	15
5.1.2	Verifiche sui rifiuti in ingresso	18
5.2	Procedura di accettazione dei rifiuti.....	20
5.2.1	Conferimenti di rifiuti caratterizzati da volumi rilevanti ma non generati con continuità.....	21
5.2.2	Conferimenti di rifiuti generati con continuità da un qualunque processo produttivo	21
5.2.3	Conferimenti di rifiuti caratterizzati da piccoli volumi e non generati con continuità.....	22
5.2.4	Piano di campionamento rifiuti in ingresso.....	24
5.2.5	Processo di lavorazione e deposito	28
5.2.6	Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato.....	29
5.2.7	Norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato.....	33
5.3	Scopi Specifici di utilizzabilità (art. 4)	34
5.4	Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni (art. 5)	36
5.5	Dichiarazione di conformità (art. 5)	38
5.6	Sistema di Gestione (art. 6).....	42
6	Elenco ricapitolativo rifiuti a seguito di adeguamento.....	43

1.1 INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 Rifiuti di cui si chiede l'adeguamento e previsti dal DM n. 127/2024	16
Tabella 2 Parametri da ricercare e valori limite	31
Tabella 3 Analiti da ricercare e valori limite - test di cessione.....	32
Tabella 4 Norme tecniche per la certificazione Ce	33
Tabella 5 Elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato.....	35
Tabella 6 parametri prestazionali dell'aggregato recuperato per la produzione di Clinker.....	35

2 PREMESSA

A seguito dell'emanazione del D.M. MASE del 28/06/2024 ed in ossequio a quanto disciplinato dall'art.

8 c. 1 dello stesso DM che recita:

<< Art. 8 c.1 del DM n. 127 del 28 giugno 2024 che recita:<< Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente ... un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV>>;

e rispettando la prescrizione n. 20 del Provvedimento di cui alla D.D. n. DPC026/41 del 27/02/2023 nella quale si legge:

<< di RAMMENTARE che in considerazione dell'entrata in vigore in data 04.11.2022, del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n° 152 del 27.09.2022, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di rifiuti inerti di origine minerale, in relazione alla produzione di aggregati recuperati per l'edilizia, la Ditta SPICA S.r.l. dovrà adeguarsi alle disposizioni vigenti, con i tempi previsti dal Decreto stesso;>>

La SPICA srl intende effettuare istanza di adeguamento.

Si segnala quanto segue:

- i) *L'impianto ed il layout sono già conformi alle disposizioni del DM n. 127/2024;*
- ii) *Non si hanno, quindi, maggiori impatti ambientali;*
- iii) *I rifiuti per i quali si chiede adeguamento sono quelli già autorizzati e sono ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 1 del DM n. 127/2024;*
- iv) *L'impresa SPICA srl è certificata da Ente (ICIM SPA) riconosciuto secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001;*
- v) *Non verranno modificati i quantitativi annuali gestibili e tantomeno le capacità istantanee.*

Infine, conformemente a quanto riportato nell'interpello, ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. 152/06 e smi, dal MASE nella risposta all'interpello, relativo al "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." di cui al prot. 0147877 del 25/11/2022 nel quale si legge:

<<Le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono

soggette al rilascio delle autorizzazioni "end of waste" cosiddette "caso per caso" ai sensi degli articoli 208>>

per gli altri rifiuti non ricompresi nel DM n. 127/2024 rimarranno immutati i processi End Of Waste già autorizzati e per cui la SPICA srl è legittimata alla gestione ai sensi della D.D. n. DPC026/41 del 27/02/2023.

3 NORMATIVA APPLICABILE

Le principali norme applicabili sono:

- *D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. dal titolo "Norme in Materia Ambientale";*
- *Decreto n. 127 del 28 giugno 2024 dal titolo "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";*
- *Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 dal titolo "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".*

3.1 DEFINIZIONI

Si riportano le definizioni di cui all'art. 2 del DM n. 127/2024:

Definizione	Descrizione
rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione	i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento
altri rifiuti inerti di origine minerale	i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/ Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del regolamento di cui al DM 127/2024
rifiuti inerti	i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana
aggregato riciclato	aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni
aggregato artificiale	aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo
aggregato recuperato	aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento
lotto di aggregato recuperato	un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato
produttore di aggregato recuperato o produttore	il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato
dichiarazione di conformità	la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato
autorità competente	l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo

4 STATO AUTORIZZATORIO

L'impianto è legittimato alla gestione dei rifiuti ai sensi della D.D. n. DPC026/41 del 27/02/2023 avente ad oggetto:

D.lgs del 03.04.2006 n.152, art. 208 - L.R. 19.12.2007 n. 45, art. 45 – D.G.R. n° 1192 del 04.12.2008 - D.C.R. n° 110/2018. Autorizzazione Regionale alla variante sostanziale rilasciata con D.D. n° DPC026/319 del 12.12.2019 e s.m.i., consistente in:

- ✓ *Introduzione di processi End Of Waste relativi a:*
 - *Recupero di rifiuti al fine di ottenere prodotti per cementifici, laterifici e produttori di calcestruzzo, impianti di conglomerato bituminoso;*
 - *Recupero di rifiuti al fine di ottenere prodotti di aggregati per l'edilizia;*
 - *Recupero di rifiuti al fine di ottenere prodotti di terre riciclate;*
 - *Recupero di rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio;*
- ✓ *Introduzione di nuovi rifiuti non pericolosi;*
- ✓ *Realizzazione di una nuova pavimentazione impermeabile al fine di proteggere maggiormente le matrici ambientali;*
- ✓ *Installazione di un sistema di dissabbiatura e disoleazione al fine della gestione delle acque meteoriche raccolte nell'area che andrà pavimentata;*
- ✓ *Ottimizzazione di alcune aree;*
- ✓ *Introduzione per taluni rifiuti di Operazioni D13 e D15 di cui all'allegato B della parte IV del D.lgs. 152/2006.*

4.1 RIFIUTI ED OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

In base alla determinazione sopra richiamata la SPICA srl può operare secondo quanto riportato in tabella:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero ¹	Operazioni di smaltimento ²	Potenzialità Istantanea [ton]	Capacità Annuale [ton]	Processo EoW ³
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13	//	2.407,20	55.000	A D
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	R5-R12-R13	//			T D
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13	//			A D
06 03 14	Sali e loro soluzioni	R5-R12-R13	//			C A
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti	R5-R12-R13	//			C
07 07 12	Fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti	R5-R12-R13	//			C
10 01 01	Ceneri pesanti scorie e polveri di caldaia	R5-R12-R13	//			C
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno	R5-R12-R13	//			C
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaie	R5-R12-R13	//			C
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento	R5-R12-R13	//			C
10 02 02	Scorie non trattate	R5-R12-R13	//			C A T
10 02 08	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi	R5-R12-R13	//			C
10 02 12	Rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento	R5-R12-R13	//			C
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R5-R12-R13	//			C
10 09 03	Scorie di fusione	R5-R12-R13	//			C A
10 09 06	Forme e anime di fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R5-R12-R13	//			C A T
10 09 08	Forme e anime di fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R5-R12-R13	//			C A T
10 09 12	Altri particolati	R5-R12-R13	//			C
10 10 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	R5-R12-R13	//			C A
10 11 10	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 09	R5-R12-R13	//			C A

¹ Allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi

² Allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi

³ Legenda sigle processi EoW: **A** → aggregati riciclati; **C** → aggregati cementifici, laterifici, impianti di conglomerato; **T** → aggregati terre; **M** → metalli ferrosi e non ferrosi; **D** → rifiuti afferenti al DM n. 152/2022

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero ¹	Operazioni di smaltimento ²	Potenzialità Istantanea [ton]	Capacità Annuale [ton]	Processo EoW ³
10 12 03	Polveri e particolato	R5-R12-R13	//			C A
10 12 06	Stampi di scarto	R5-R12-R13	//			C A D
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5-R12-R13	//			C A D
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	R5-R12-R13	//			A C
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5-R12-R13	//			C A D
12 01 01	Limature e trucioli di materiali ferrosi	R5-R12-R13	//			C
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R5-R12-R13	//			C
12 01 17	Residui di materiali di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 06	R5-R12-R13	//			C A D
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	R5-R12-R13	//			A
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R5-R12-R13	//			A
17 01 01	Cemento	R5-R12-R13	//			C A D
17 01 02	Mattoni	R5-R12-R13	//			A D
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5-R12-R13	//			A D
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5-R12-R13	//			A D
17 03 02	Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5-R12-R13	//			A D
17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5-R12-R13	//			A T D
17 05 06	Materiale di dragaggio	R5-R12-R13	//			T
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5-R12-R13	//			A D
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5-R12-R13	//			A D
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R5-R12-R13	//			C T
19 12 05	Vetro	R5-R12-R13	//			A
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R5-R12-R13	//			A T D
20 02 02	Terra e roccia	R5-R12-R13	//			T
Carta e Cartone						12336.48
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R12-R13	//	//		

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero ¹	Operazioni di smaltimento ²	Potenzialità Istantanea [ton]	Capacità Annuale [ton]	Processo EoW ³	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	R12-R13	D13-D15	9.4 o (47 m³)		//	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R12-R13	D13-D15			//	
19 12 01	Carta e cartone	R12-R13	//			//	
20 01 01	Carta e cartone	R12-R13	//			//	
Vetro							
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelle di cui alla voce 10 11 11	R12-R13	D13-D15	3 o (15 m³)		//	
15 01 07	Imballaggi in vetro	R12-R13	D13-D15			//	
16 01 20	Vetro	R12-R13	D13-D15			//	
17 02 02	Vetro	R12-R13	D13-D15			//	
19 12 05	Vetro	R12-R13	D13-D15			//	
20 01 02	Vetro	R12-R13	D13-D15			//	
Plastica							
02 01 04	Rifiuti plastici	R12-R13	D13-D15	9.4 o (47 m³)		//	
07 02 13	Rifiuti plastici	R12-R13	D13-D15			//	
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R12-R13	D13-D15			//	
15 01 02	Imballaggi in plastica	R12-R13	D13-D15			//	
16 01 19	Plastica	R12-R13	D13-D15			//	
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R12-R13	D13-D15			//	
17 02 03	Plastica	R12-R13	D13-D15			//	
19 12 04	Plastica e gomma	R12-R13	D13-D15			//	
20 01 39	Plastica	R12-R13	D13-D15			//	
Imballaggi e Tessili							
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R12-R13	D13-D15	0.42 o (6 m³)		//	
20 01 11	Prodotti tessili	R12-R13	D13-D15			//	
19 12 08	Prodotti tessili	R12-R13	D13-D15			//	
Pneumatici fuori uso							
16 01 03	Pneumatici	R12-R13	//	0.42 o (30 m³)		//	
Inerti e materiali isolanti							
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R12-R13	//	257.6 o (161m³)		//	
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*	R12-R13	D13-D15			//	

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero ¹	Operazioni di smaltimento ²	Potenzialità Istantanea [ton]	Capacità Annuale [ton]	Processo EoW ³
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R12-R13	D13-D15			//
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R12-R13	//			//
Ingombranti						
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R12-R13	//	18.8 o (47m³)		//
Legno						
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R12-R13	//	30 o (150m³)		//
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12-R13	//			//
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	//			//
15 01 03	Imballaggi in legno	R12-R13	//			//
17 02 01	Legno	R12-R13	//			//
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R12-R13	//			//
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R12-R13	//			//
Metalli ferrosi						
10 02 10	Scaglie di laminazione	R12-R13	//	60 o (60 m³)		
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R12-R13	//			M
12 01 02	Polveri e articolato di materiali ferrosi	R12-R13	//			M
15 01 04	Imballaggi metallici	R4-R12-R13	//			M
17 04 05	Ferro e acciaio	R4-R12-R13	//			M
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R12-R13	//			
19 12 02	Metalli ferrosi	R4-R12-R13	//			M
20 01 40	Metallo	R4-R12-R13	//			M
Metalli non ferrosi						
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	//	30 o (60m³)		
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R12-R13	//			M
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R12-R13	//			M
16 01 18	Metalli non ferrosi	R4-R12-R13	//			M
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R12-R13	//			
17 04 02	Alluminio	R4-R12-R13	//			M
17 04 03	Piombo	R12-R13	//			

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero ¹	Operazioni di smaltimento ²	Potenzialità Istantanea [ton]	Capacità Annuale [ton]	Processo EoW ³
17 04 04	Zinco	R12-R13	//			
17 04 06	Stagno	R12-R13	//			
17 04 07	Metalli misti	R4-R12-R13	//			M
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R12-R13	//			
19 12 03	Metalli non ferrosi	R4-R12-R13	//			M
Altri rifiuti				480 o (240m ³)	12.000 o (24.000 m ³)	
19 08 01	Residui di vagliatura	R13	D15			//
19 08 02	Rifiuti di dissabbiamento	R13	D15			//
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R13	D15			//
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	R13	D15			//
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	R13	D15			//
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R13	D15			//
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13	D15			//
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R13	D15			//
20 03 03	Residui della pulizia stradale	R13	D15			//

4.2 VARIANTE NON SOSTANZIALE

Per completezza si riferisce che nel marzo 2024, a seguito di valutazione preliminare per la VIA che ha il visto il giudizio del Comitato VIA n. 4183 del 21/03/2024, è stata fatta comunicazione di variante non sostanziale nella quale si aveva:

- 1) *Introduzione di un vaglio al fine di alleggerire il carico su quello esistente. Questa modifica non sostanziale permetterà di diminuire gli impatti legati al rumore ed un minor consumo di energia. Di fatti l'uso del vaglio, di concezione moderna, permette di usare in modo ottimizzato il vaglio esistente.*
- 2) *Lieve modifica del layout al fine avere un'ulteriore area dove utilizzare il vaglio.*

Per la comunicazione di variante non sostanziale si hanno già i pareri dell'ARTA e della Provincia si è in attesa della presa d'atto da parte della Regione Abruzzo.

5 RELAZIONE DI ADEGUAMENTO

5.1 CRITERI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (ART. 3)

5.1.1 RIFIUTI OGGETTO DI ADEGUAMENTO

Ai sensi dell'art. 3 e secondo quanto riportato nell'allegato 1 si ha che la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.

Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato dal Regolamento di cui DM 127/2024		Rifiuti di cui si chiede l'adeguamento
Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti	Descrizione	
17 01 01	CEMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
17 01 02	MATTONI	<input checked="" type="checkbox"/>
17 01 03	MATTONELLE E CERAMICHE	<input checked="" type="checkbox"/>
17 01 07	MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170106	<input checked="" type="checkbox"/>
17 03 02	MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301	<input checked="" type="checkbox"/>
17 05 04	TERRE E ROCCE DA SCAVO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170503, ESCLUSE QUELLE PROVENIENTI DA SITI CONTAMINATI OGGETTO DI BONIFICA	<input checked="" type="checkbox"/>
17 05 08	PIETRISCO PER MASSICciate FERROVIARIE, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 170507	<input checked="" type="checkbox"/>
17 09 04	RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901, 170902 E 170903	<input checked="" type="checkbox"/>
01 04 08	SCARTI DI GHIAIA E PIETRISCO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 010407	<input checked="" type="checkbox"/>
01 04 09	SCARTI DI SABBIA E ARGILLA	<input checked="" type="checkbox"/>
01 04 10	POLVERI E RESIDUI AFFINI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 010407	

Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato dal Regolamento di cui DM 127/2024		Rifiuti di cui si chiede l'adeguamento
Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti	Descrizione	
01 04 13	RIFIUTI PRODOTTI DAL TAGLIO E DALLA SEGAGIONE DELLA PIETRA, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 010407	
10 12 01	RESIDUI DI MISCELA DI PREPARAZIONE NON SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERMICO	
10 12 06	STAMPI DI SCARTO COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DA SFRIDI E SCARTI DI PRODOTTI CERAMICI CRUDI SMALTATI E COTTI ODA SFRIDI DI LATERIZIO COTTO E ARGILLA ESPANSA EVENTUALMENTE RICOPERTI CON SMALTO CRUDO IN CONCENTRAZIONE < 10% IN PESO	<input checked="" type="checkbox"/>
10 12 08	SCARTI DI CERAMICA, MATTONI, MATTONELLE E MATERIALI DA COSTRUZIONE (SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO TERMICO)	<input checked="" type="checkbox"/>
10 13 11	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI MATERIALI COMPOSITI A BASE DI CEMENTO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 101309 E 101310	<input checked="" type="checkbox"/>
12 01 17	RESIDUI DI MATERIALE DI SABBIATURA, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 120116 COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DA SABBIE ABRASIVE DI SCARTO	<input checked="" type="checkbox"/>
19 12 09	MINERALI (AD ESEMPIO, SABBIA, ROCCE, INERTI)	<input checked="" type="checkbox"/>
20 03 01	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI, LIMITATAMENTE ALLA FRAZIONE INERTE DEI RIFIUTI ABBANDONATI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	

Tabella 1 Rifiuti di cui si chiede l'adeguamento e previsti dal DM n. 127/2024

Per cui la SPICA srl chiede l'adeguamento per i rifiuti aventi codice EER riportato nella seguente tabella e per i quali rifiuti risulta già essere autorizzata:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	R5-R12-R13
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13
10 12 06	Stampi di scarto	R5-R12-R13
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5-R12-R13
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5-R12-R13
12 01 17	Residui di materiali di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 06	R5-R12-R13
17 01 01	Cemento	R5-R12-R13
17 01 02	Mattoni	R5-R12-R13
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5-R12-R13

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5-R12-R13
17 03 02	Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5-R12-R13
17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5-R12-R13
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5-R12-R13
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5-R12-R13
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R5-R12-R13

5.1.2 VERIFICHE SUI RIFIUTI IN INGRESSO

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato che saranno eseguite sono:

- i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso;
- ii) controllo visivo.

L'impresa SPICA srl in qualità di produttore dell'aggregato recuperato si è dotata di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal regolamento di cui al DM 127/2024 e che contempli la necessità di accertamenti analitici secondo quanto richiamato dalla linea guida di cui alla Delibera n. 105 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente di cui al DM n. 47 del 09/08/2021 e prevista dal D.Lgs. 152/06 e smi a seguito delle modifiche id cui al D.Lgs. 116/2020.

Le procedure di accettazione dei rifiuti verranno condotte come già autorizzato e riportate nel paragrafo di seguito.

La procedura è parte integrante del sistema di gestione integrato ambiente e qualità secondo le norme volontarie UNI EN ISO 14001:2015 e EN ISO 9001:2015 verificato e certificato dalla ICIM, inoltre, l'impresa è certificata da Ente Accreditato ai fini del Reg. UE 305/2011 per il controllo della produzione di fabbricata per i prodotti di aggregati riciclati.

L'impresa SPICA srl produttore dell'aggregato recuperato si è dotata delle seguenti procedure, tutte facenti parte del sistema di gestione integrato qualità ed ambiente certificato:

- 1) procedura di controllo del processo (DM 127/2024 → la chiama di gestione);
- 2) procedura di gestione delle non conformità;
- 3) procedura sulla formazione.

Le suddette procedure, e la modulistica ad esse associate, garantiscono i seguenti obblighi in conformità al DM n. 127/2024:

- a) esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- b) controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;

- c) accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- d) pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso. Anche in relazione agli obblighi di cui al RENTRI;
- e) stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri del regolamento di cui al DM n. 127/2024 in area dedicata ed identificata nel layout in allegato alla presente (denominata **area NC**);
- f) messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella I dell'allegato 1 del DM n. 127/2024, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- g) movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- h) svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

5.2 PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI

Quanto si seguito riportato allo stato è già autorizzato.

Nell'impianto, come da vigente autorizzazione regionale, sono recuperati esclusivamente rifiuti non pericolosi. Pertanto, una particolare attenzione è rivolta verso quelle tipologie che presentano una voce a specchio e volumi di conferimento rilevanti; al tempo stesso è stata individuata una procedura interna inerente i piccoli produttori che solitamente conferiscono rifiuti non pericolosi di modesta quantità.

La procedura di gestione individuata per i piccoli conferimenti è anche finalizzata ad evitare fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti inerti e favorirne l'effettivo avvio a recupero evitando, in tale modo, anche sperpero di denaro pubblico per le operazioni di rimozione e bonifica.

Tali flussi di rifiuti, come descritto nel seguito, sono ispezionati, campionati e analizzati dopo lo scarico, in base ad un preciso protocollo, a cura e spese del gestore dell'impianto (SPICA srl).

Infatti, per i piccoli produttori risulta oneroso sostenere il costo delle analisi necessarie per l'avvio a recupero dei rifiuti, che si attesta attorno alle 300/400 euro, di fronte al costo dell'avvio a recupero e/o smaltimento che si aggira solitamente attorno ad alcune decine di euro.

In via generale, a tutti i produttori e/o conferitori verrà richiesta, prima del conferimento, la caratterizzazione di base del rifiuto da recuperare contenente le seguenti informazioni:

- Codice dell'Elenco Europeo del Rifiuto (EER);
- Informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo, origine, composizione, ecc);
- Informazioni sul processo che ha generato il rifiuto;
- Caratterizzazione analitica (ad eccezione dei piccoli conferimenti).

Tali informazioni sono necessarie per i successivi controlli e finalizzati al processo di EoW che il gestore dell'impianto effettuerà.

Per la caratterizzazione analitica dei rifiuti conferiti, è stata individuata una procedura, come già descritto anche nella documentazione tecnica approvata con la Determinazione regionale n. 21 del 02/02/2012 e allora condivisa dagli Enti competenti in materia, che si differenzia a seconda dei seguenti casi:

- 1) Conferimenti di rifiuti caratterizzati da volumi rilevanti ma non generati con continuità da un processo produttivo (ad esempio grandi demolizioni, rifiuti

generati da interventi manutentivi di grandi dimensioni);

- 2) Conferimenti di rifiuti generati con continuità da un qualunque processo produttivo (è il tipico caso del rifiuto prodotto dal sistema industriale);
- 3) Conferimenti di rifiuti caratterizzati da piccoli volumi e non generati con continuità da un processo produttivo.

5.2.1 CONFERIMENTI DI RIFIUTI CARATTERIZZATI DA VOLUMI RILEVANTI MA NON GENERATI CON CONTINUITÀ

In riferimento al **punto 1)**, prima dell'inizio della serie dei conferimenti, viene consegnata a cura del produttore anche la caratterizzazione analitica del rifiuto finalizzata ad escludere la pericolosità, cui segue la verifica di conformità a cura del gestore dell'impianto (con prelievo di campioni a cura di un laboratorio convenzionato).

Il produttore del rifiuto ed il gestore dell'impianto di recupero, previo accordo, potrebbero affidare ad un laboratorio di comune fiducia la caratterizzazione analitica del rifiuto, evitando di effettuare la verifica di conformità in impianto e riducendo i tempi per i controlli preliminari; in tale ipotesi il prelievo del campione presso il produttore del rifiuto sarà effettuato dal laboratorio individuato.

In caso di esito positivo della procedura di ammissione il rifiuto è ammesso all'impianto.

Tali rifiuti sono messi in riserva nello specifico box dedicato al raggruppamento di cui fa parte il codice del rifiuto conferito.

5.2.2 CONFERIMENTI DI RIFIUTI GENERATI CON CONTINUITÀ DA UN QUALUNQUE PROCESSO PRODUTTIVO

Per quanto concerne il **punto 2)**, in occasione del primo conferimento viene consegnata a cura del produttore anche la caratterizzazione analitica finalizzata ad escludere la pericolosità dei rifiuti cui segue la verifica di conformità a cura del gestore dell'impianto (con prelievo di campioni a cura di un laboratorio convenzionato).

Tale caratterizzazione sarà ripetuta ogni 12/24 mesi (o con periodicità diversa più breve a discrezione del gestore) e comunque ogni volta che interverranno modifiche sostanziali nel processo di produzione.

Anche in questo caso il produttore del rifiuto ed il gestore dell'impianto di recupero, previo accordo, potrebbero affidare ad un laboratorio di comune fiducia la caratterizzazione analitica, evitando così di effettuare la verifica di conformità, e riducendo i tempi per i controlli preliminari; in tale ipotesi il prelievo del campione presso il produttore del rifiuto sarà effettuato dal laboratorio individuato.

In caso di esito positivo della procedura di ammissione il rifiuto è ammesso all'impianto.

I rifiuti conferiti sono messi in riserva nello specifico box dedicato al raggruppamento di cui fa parte il codice del rifiuto.

5.2.3 CONFERIMENTI DI RIFIUTI CARATTERIZZATI DA PICCOLI VOLUMI E NON GENERATI CON CONTINUITÀ

Rientrano nella casistica di cui al **punto 3)** i conferimenti di rifiuti originati dalle micro-demolizioni, dai piccoli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione edilizia.

Solitamente si tratta di conferimenti saltuari e di piccola entità che vengono effettuati da piccole imprese edili o da privati cittadini, per le quali, come sopra detto, il costo dell'analisi sarebbe insostenibile rispetto al costo dello smaltimento.

Nella fattispecie questa tipologia di conferimenti è residuale. In un anno mediamente si ha max il 5% dei conferimenti totali in impianto.

In questi casi provvederà, quindi, direttamente il gestore dell'impianto, a proprie spese, ad effettuare le analisi chimico- fisiche del rifiuto, finalizzate ad accertare che lo stesso non sia pericoloso, e saranno effettuate a seguito di un preciso protocollo di ispezione e campionamento del rifiuto conferito, descritto nel seguito.

Si precisa che i rifiuti aventi codici EER (codice specchio) che rientrano in questa casistica sono riportati nella seguente tabella:

Codice EER	Descrizione
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
12 01 17	Residui di materiali di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 06
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Quindi, per tali rifiuti, ed alle condizioni sopra precisate, il produttore esibirà preliminarmente la caratterizzazione di base ovvero la descrizione del processo di produzione, le caratteristiche etc, ad eccezione dell'analisi di laboratorio; ogni conferimento di rifiuti sarà comunque assoggettato ad una rigorosa ispezione visiva e ad un sistematico piano di campionamento.

Terminata tale procedura di accettazione sarà redatta una scheda tipo di controllo dei rifiuti. I rifiuti conferiti sono scaricati in un apposito box individuato nel lay-out, e successivamente il rifiuto viene steso nella stessa area di scarico fino a formare uno strato avente uno spessore di circa 15-20 cm (in tali condizioni ogni metro cubo di rifiuto occupa circa 6.6 m²).

A seguito di una rigorosa ispezione visiva del rifiuto, finalizzata a verificare il rispetto della caratterizzazione di base eseguita dal produttore, lo stesso è accettato e viene successivamente sottoposto a operazioni di campionamento secondo le norme UNI.

Qualora la procedura di accettazione abbia esito negativo, il rifiuto viene respinto dall'impianto.

Nella documentazione agli atti degli Enti, essendo questa procedura di accettazione già autorizzata e vigente è indicata una modalità di calcolo, in riferimento alla convenienza economica, per identificare quantitativamente "i piccoli conferimenti". Tale modalità di calcolo è stata già condivisa dagli Enti competenti in materia.

5.2.4 PIANO DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI IN INGRESSO

La metodologia di campionamento prevista fa riferimento alla Norma UNI 10802:2023 *“Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi. Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”*.

Il campionamento, eseguito con attrezzature e procedure di sicurezza adeguate, viene effettuato da personale qualificato che deve:

- assicurarsi che i punti di campionamento siano accessibili in sicurezza;
- assicurarsi che le attrezzature per il prelievo siano adatte allo scopo, pulite ed asciutte prima del loro utilizzo;
- accertarsi che il materiale, le attrezzature e tutto ciò che si usa durante il campionamento sia chimicamente e fisicamente compatibile con il materiale da campionare;
- assicurarsi che i campioni siano protetti da pioggia, polvere o altro materiale e siano sigillati immediatamente dopo il campionamento;
- assicurarsi che gli imballaggi siano integri e che i contenitori rimangano ben chiusi nel tempo.

La procedura di campionamento descritta nel presente paragrafo, approvata con l'autorizzazione regionale più volte richiamata, è riferita ai piccoli conferimenti di rifiuti inerti, conferiti dai produttori senza preventiva caratterizzazione analitica.

Lo scopo del presente piano è quello di verificare, tramite l'effettuazione di analisi chimico – fisiche di laboratorio, le caratteristiche di pericolosità del rifiuto che sarà avviato alle operazioni di recupero solo se risulterà non pericoloso.

Tenendo conto dell'aspetto gestionale, e dello specifico caso, è stato strutturato un piano di campionamento sistematico, efficace e di rapida esecuzione in quanto, dopo l'ispezione visiva e le successive operazioni di campionamento, si procede velocemente alla rimozione del rifiuto dal box di ispezione e campionamento al fine di renderlo libero per il successivo scarico.

Ogni singolo scarico di rifiuti, accettato a seguito dell'ispezione visiva, costituisce un lotto di accettazione (da non confondere con il lotto in uscita di cui al processo EoW), che viene campionato da un operatore adeguatamente formato tramite il prelievo di 5 aliquote di rifiuto, chiamate incrementi.

Lo scarico di tale tipologia di rifiuto avviene in un apposito box dedicato. Subito dopo lo scarico i rifiuti sono distribuiti secondo uno strato avente spessore massimo di circa 15-20 cm, e sottoposti ad

ispezione visiva. Se l'ispezione visiva ha esito positivo i rifiuti sono accettati nell'impianto e depositati in una area apposita con l'operazione R13.

Una volta distribuiti i rifiuti, nel box si individuano, idealmente, la diagonale longitudinale e quella trasversale; il loro punto di intersezione è considerato il centro del lotto.

I cinque punti di riferimento oggetto di prelievo delle aliquote sono i seguenti:

- 1° punto nel centro del lotto;
- 2° punto dopo il centro, spostato di circa 1 m, lungo la diagonale longitudinale;
- 3° punto prima del centro, spostato di circa 1 m, lungo la diagonale longitudinale;
- 4° punto a sinistra del centro, spostato di circa 1 m, lungo la diagonale trasversale;
- 5° punto a destra del centro, spostato di circa 1 m, lungo la diagonale trasversale.

Quindi, i cinque punti di prelievo sono posizionati secondo una croce "centrata", dove ogni punto di prelievo risulta distante circa un metro dal centro.

Ogni incremento prelevato manualmente dall'operatore mediante una paletta (*manual sampling*) ha indicativamente un volume di circa un litro; i cinque incrementi sono depositati dall'operatore in un secchio e sono miscelati fra di loro ottenendo, in tale modo, un campione di riferimento. Da tale campione, tramite il metodo della quartatura, si ottiene un campione secondario del volume indicativo pari a circa 2,5 litri.

Il campione secondario viene quindi depositato in una cassa, posta vicino al box di ispezione e campionamento, nella quale si depositeranno tutti i campioni secondari, prelevati con la metodologia sopra descritta, di ogni scarico di rifiuti accettato.

La metà del campione scartato sarà messo in riserva nell'apposita area di stoccaggio individuata per tale tipologia di rifiuto.

La cassa per il deposito dei campioni secondari ha una capacità di circa 600 litri, ha sezione quadrangolare (con lati indicativamente 1.00 x 1.00 m ed altezza di circa 0.60 m), riporta la scritta "**campioni rifiuti in ingresso**" ed è a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche di competenza. La loro conservazione sarà di 1 anno.

I conferimenti di tale tipologia di rifiuti sono pari a 2 t – 2,5 t corrispondenti, considerando un conferimento medio di 2,25 t ed un peso specifico del rifiuto pari a 1,7 t/m³, a circa 1,3 m³/conferimento. L'area dedicata alla messa in riserva di tali rifiuti è indicata nella tavola di cui

all'autorizzazione vigente ed il rifiuto è in attesa delle risultanze della caratterizzazione analitica, consente lo stoccaggio di un quantitativo pari a circa 432 m³ (considerando un'altezza media del cumulo pari a 2,00 m che può arrivare fino a 3,00 m).

Tale volume di stoccaggio corrisponde ad un numero di conferimenti pari a circa:

$$432 \text{ m}^3 : 1,3 \text{ m}^3/\text{conferimento} = 332 \text{ conferimenti}$$

Poiché ogni campione prelevato, corrispondente ad ogni singolo conferimento, occupa un volume di 2,5 l, si ottiene che il volume minimo della cassa deve essere pari almeno a $332 \times 2,5 \text{ l} = 830 \text{ l}$.

Una volta raggiunta la capacità di stoccaggio dell'area di messa in riserva e quindi la volumetria della cassa, un addetto adeguatamente formato provvederà, per applicazioni successive del metodo di quartatura, a formare il campione rappresentativo da sottoporre a caratterizzazione analitica presso un laboratorio autorizzato.

Il laboratorio convenzionato effettuerà le analisi chimico - fisiche del campione di rifiuto così formato, finalizzate a valutare se lo stesso è pericoloso o meno.

Nel caso le analisi restituissero che il rifiuto è pericoloso tutti i rifiuti stoccati nell'area dedicata alla messa in riserva saranno rimossi ed avviati ad impianti di trattamento e/o discariche autorizzati per tali rifiuti pericolosi.

Laddove i rifiuti risultassero non pericolosi i rifiuti saranno trasferiti nell'area dedicata allo stoccaggio unitamente ai rifiuti accettati nell'impianto con le analisi chimico – fisiche fornite dal produttore (casi 1 e 2 sopra descritti). In alternativa i rifiuti saranno depositati direttamente nella piazzola delle lavorazioni preliminari per comporre la miscela da avviare a trattamento.

Gli operatori sono adeguatamente formati sia per la corretta applicazione di quanto disposto dal presente Piano di campionamento, che per il corretto prelievo di campioni di materiale recuperato da sottoporre ad analisi di laboratorio per verificare il rispetto dei parametri di legge.

Inoltre, si sottolinea che il numero di aliquote prelevate, in riferimento ad un cumulo di rifiuti inerti pari a 432 m³, è di $332 \times 5 = 1.660$ aliquote mentre, la procedura di campionamento individuata dal documento "Il campionamento dei rifiuti" approvato dall'ARPAV del Veneto prevede un numero minimo di 20 incrementi per volumetrie fino a 20.000 m³. Quindi il numero di incrementi che si prelevano risulta di gran lunga superiore a quanto previsto dalla procedura di campionamento dell'ARPAV; pertanto il campione formato con il metodo descritto nel presente Piano di campionamento è senza dubbio un campione rappresentativo, anche in considerazione del fatto

che le operazioni di campionamento sono riferite ad ogni singolo conferimento (con ben 5 incrementi sistematicamente distribuiti) e non ad una intera massa.

5.2.5 PROCESSO DI LAVORAZIONE E DEPOSITO

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale evidenziati nella tabella 1 della presente relazione finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante le fasi meccaniche di seguito elencate;

- la frantumazione,
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate,
- la vagliatura/ selezione granulometrica.

Tali fasi sono effettuate con la seguente attrezzatura già autorizzata e di cui alla comunicazione di variante non sostanziale del marzo 2024:

- *un impianto di triturazione del tipo CIMA modello GMF – FP 650 – S,*
- *un impianto di vagliatura del tipo CIMA modello GMV 3000X1200-2P,*
- *un vaglio KOMPETCH modello NEMUS 2700*

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere anche semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato 1 del D.M. n. 127/2004.

Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, tali che si abbia il pieno rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.M. n. 127/2024.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto della SPICA srl sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati fra loro.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento della SPICA srl l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno delle aree di deposito adibite allo scopo e riportate nella planimetria e identificate con la sigla **DPA** (deposito prodotto aggregato).

Saranno rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le prescrizioni autorizzative.

5.2.6 REQUISITI DI QUALITÀ DELL'AGGREGATO RECUPERATO

5.2.6.1 Controlli sull'aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto sarà garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 dell'allegato 1 del DM n. 127/2024 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall'Allegato 2 (articolo 4) dello stesso DM.

I valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 verranno applicati ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 del DM n. 127/2024.

I valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della Tabella 2 verranno applicati ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'Allegato 2 del DM n. 127/2024.

Ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere h) ed i) si applicherà esclusivamente il valore limite di concentrazione per l'amianto (100 mg/kg, espressi come sostanza secca) indicato nella quinta colonna della Tabella 2 del DM n. 127/2024.

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 DM 127/2024	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2 DM 127/2024	Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2 DM 127/2024
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 ⁴	100 ¹	100 ¹
(IDROCARBURIAROMATICI)				
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	2	
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	

⁴ Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 DM 127/2024	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2 DM 127/2024	Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2 DM 127/2024
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23)⁵	mg/kg espressi come sostanza secca	1	100	
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Benzo(b) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(k,) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(g,h,i) perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	
Dibenzo(a,e) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,l) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,i) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,h) pirene.	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Indenopirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	5	
Pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)⁶	mg/kg espressi come sostanza secca	10	100	
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1	60	
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06	5	
C>12	mg/kg espressi come sostanza secca	50	750	

⁵ Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

⁶ Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b) fluorantene, 28-Benzo(k,)fluoranten, 29-Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l) pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 DM 127/2024	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2 DM 127/2024	Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2 DM 127/2024
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2	15	
Materiali galleggianti⁷	cm ³ /kg	<5	<5	
Frazioni estranee⁴	% in peso	<1%	<1%	

Tabella 2 Parametri da ricercare e valori limite

5.2.6.2 Test di cessione sull'aggregato recuperato

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto sarà sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati nella Tabella 3 di cui all'Allegato 1 del DM n. 127/2024.

Saranno esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15 e ciò in conformità di quanto disposto dal DM n. 127/2024. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Per la determinazione del test di cessione sarà applicata l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si dovrà utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

⁷ Ove non definito da standard tecnici applicabili.

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10
Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
pH		5,5 < > 12,0

Tabella 3 Analiti da ricercare e valori limite - test di cessione

5.2.7 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE CE DELL'AGGREGATO RECUPERATO

Nella Tabella 4 dell'Allegato 1 del Dm n. 127/2024 sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce all'aggregato recuperato prodotto dalla SPICA srl.

Si segnala che la SPICA srl è certificata da Ente Accreditato ai fini del Reg. UE 305/2011 per il controllo della produzione di fabbricata per i prodotti di aggregati riciclati

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche
UNI EN 13108	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero

Tabella 4 Norme tecniche per la certificazione Ce

5.3 SCOPI SPECIFICI DI UTILIZZABILITÀ (ART. 4)

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del DM n. 127/2024 e a quanto riportato nell'Allegato 2 l'aggregato recuperato potrà essere utilizzato per:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;*
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;*
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;*
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;*
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;*
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);*
- g) confezionamento di calcestruzzi;*
- h) produzione di clinker per cemento;*
- i) produzione di cemento.*

Le norme tecniche che verranno applicate all'utilizzo dell'aggregato recuperato saranno conformi a quelle di cui alla tabella 5 di cui all'Allegato 2 del DM n. 127/2024.

Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee / prestazioni	Idoneità tecnica
Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di opere di protezione (armourstone)	UNI EN 13383-1	UNI EN 13383-1
Realizzazione del corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13043 UNI EN 13242 UNI EN 13108-8	UNI 11531-1 Capitolato tecnico dell'opera
Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Realizzazione di strati accessori	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali a titolo esemplificativo misti cementati, miscele betonabili)	UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI EN 13055	UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI EN 998-1 UNI EN 998-2 UNI 11104 Tipo B

Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee / prestazioni	Idoneità tecnica
Confezionamento di calcestruzzi	UNI EN 12620 UNI EN 13055 UNI EN 13242	UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104 UNI EN 206 Appendice E Dm 17 genn. 2018 NTC: par. 11.2.9.2
Produzione di clinker per cemento	Non pertinente	Standard prestazionali indicati in Tabella 6
Produzione di cemento	Non pertinente	UNI EN 197-6

Tabella 5 Elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato

I parametri prestazionali dell'aggregato recuperato per la produzione di Clinker saranno conformi a quelli di cui alla tabella 6 di cui all'Allegato 2 del DM n. 127/2024.

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Sostanze organiche (TOC)	% espresso come sostanza secca	2
Mercurio	mg/kg espressi come sostanza secca	1
Sommatoria Tallio+Cadmio	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Cloruri come Cl	% espresso come sostanza secca	0,5
Solfati come SO ₃	% espresso come sostanza secca	2
Magnesio come MgO	% espresso come sostanza secca	15

Tabella 6 parametri prestazionali dell'aggregato recuperato per la produzione di Clinker

Per tutti gli utilizzi si applicherà la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento.

Per gli utilizzi di cui alla lettera f) e lettera g) saranno rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

5.4 RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E MODALITÀ DI PRELIEVO E DETENZIONE DEI CAMPIONI (ART. 5)

In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 di cui al DM n. 127/2024 sarà attestato dalla SPICA srl in qualità di produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

La dichiarazione di conformità sarà inviata all'Autorità competente: Regione Abruzzo e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARTA territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.

Le dichiarazioni saranno redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del DM n. 127/2024 e di cui il facsimile si rimette di seguito. Le dichiarazioni saranno inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La SPICA srl in qualità di produttore di aggregato recuperato conserverà, presso l'impianto di produzione, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 del DM n. 127/2024, la SPICA srl in qualità di produttore di aggregato recuperato preleverà un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni saranno conservati presso l'impianto di produzione per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione, di cui al comma 2 dell'art. 5 del DM n. 127/2024, che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del DM n. 127/2024, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato

sarà prelevato in conformità alla norma UNI 932-1. Le modalità di conservazione del campione saranno tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e saranno idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

5.5 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (ART. 5)

Di seguito di rimette il fac simile della Dichiarazione di Conformità DDC che verrà redatta dalla SPICA srl.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA, N. 127 DEL 28/06/2024 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE il
11/09/2024
(Articoli 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto ⁸)	-----
Anno	(aaaa)

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto n. 127/2024		
Denominazione sociale SPICA SRL		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che:

- *il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in quantità in volume⁹:*
- *il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 127 del 28/06/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 11/09/2024;*

⁸ Numero progressivo

⁹ Metri cubi in cifre e lettere

- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella:

Caratteristiche dell'aggregato recuperato	
Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (Allegato 2)
UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;	<input type="checkbox"/> realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; <input type="checkbox"/> realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; <input type="checkbox"/> realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; <input type="checkbox"/> confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); <input type="checkbox"/> confezionamento di calcestruzzi; <input type="checkbox"/> produzione di clinker per cemento; <input type="checkbox"/> produzione di cemento.
UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo;	<input type="checkbox"/> realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; <input type="checkbox"/> realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; <input type="checkbox"/> realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; <input type="checkbox"/> confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); <input type="checkbox"/> confezionamento di calcestruzzi; <input type="checkbox"/> produzione di clinker per cemento; <input type="checkbox"/> produzione di cemento.
UNI EN 13139: Aggregati per malta;	<input type="checkbox"/> realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; <input type="checkbox"/> realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; <input type="checkbox"/> realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; <input type="checkbox"/> confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); <input type="checkbox"/> confezionamento di calcestruzzi; <input type="checkbox"/> produzione di clinker per cemento; <input type="checkbox"/> produzione di cemento.
UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;	<input type="checkbox"/> realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; <input type="checkbox"/> realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; <input type="checkbox"/> realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; <input type="checkbox"/> confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); <input type="checkbox"/> confezionamento di calcestruzzi; <input type="checkbox"/> produzione di clinker per cemento; <input type="checkbox"/> produzione di cemento.

Caratteristiche dell'aggregato recuperato

Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (Allegato 2)
UNI EN 13055: Aggregati leggeri;	<input type="checkbox"/> realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; <input type="checkbox"/> realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; <input type="checkbox"/> realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; <input type="checkbox"/> confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); <input type="checkbox"/> confezionamento di calcestruzzi; <input type="checkbox"/> produzione di clinker per cemento; <input type="checkbox"/> produzione di cemento.
UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie;	<input type="checkbox"/> realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; <input type="checkbox"/> realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; <input type="checkbox"/> realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; <input type="checkbox"/> confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); <input type="checkbox"/> confezionamento di calcestruzzi; <input type="checkbox"/> produzione di clinker per cemento; <input type="checkbox"/> produzione di cemento.
UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armoustrone) - Specifiche.	<input type="checkbox"/> realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; <input type="checkbox"/> realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; <input type="checkbox"/> realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; <input type="checkbox"/> confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); <input type="checkbox"/> confezionamento di calcestruzzi; <input type="checkbox"/> produzione di clinker per cemento; <input type="checkbox"/> produzione di cemento.
UNI EN 13108: Miscele Bituminose-Specifiche del materiale parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero	<input type="checkbox"/> realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; <input type="checkbox"/> realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile; <input type="checkbox"/> realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; <input type="checkbox"/> realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; <input type="checkbox"/> confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); <input type="checkbox"/> confezionamento di calcestruzzi; <input type="checkbox"/> produzione di clinker per cemento; <input type="checkbox"/> produzione di cemento.

Il produttore dichiara infine di

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

- *essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 679/2016).*

_____li_____

(timbro e firma del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)

Allegati:

- *Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore produttore dell'aggregato;*
- *Referto delle analisi*

5.6 SISTEMA DI GESTIONE (ART. 6)

La SPICA srl in qualità di produttore di aggregato recuperato si è dotata di un sistema di gestione integrato UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 Certificato da ICIM SPA idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento di cui al D.M. del 28/06/2024 n. 127, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

La SPICA srl essendo anche certificata ai sensi della norma volontaria UNI EN ISO 14001:2015 si avvale della facoltà di decidere se non conservare i campioni per un anno e ciò in conformità del disposto dell'art. 6 c.1 del DM n. 127/2024 e ciò vale anche per i campioni in ingresso per i conferimenti da piccoli cantieri.

6 ELENCO RICAPITOLATIVO RIFIUTI A SEGUITO DI ADEGUAMENTO

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero ¹⁰	Operazioni di smaltimento ¹¹	Potenzialità Istantanea [ton]	Capacità Annuale [ton]	Processo EoW ¹²
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13	//	2.407,20	55.000	E
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	R5-R12-R13	//			T
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13	//			E
06 03 14	Sali e loro soluzioni	R5-R12-R13	//			CA
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti	R5-R12-R13	//			C
07 07 12	Fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti	R5-R12-R13	//			C
10 01 01	Ceneri pesanti scorie e polveri di caldaia	R5-R12-R13	//			C
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno	R5-R12-R13	//			C
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaie	R5-R12-R13	//			C
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento	R5-R12-R13	//			C
10 02 02	Scorie non trattate	R5-R12-R13	//			CA
10 02 08	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi	R5-R12-R13	//			C
10 02 12	Rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento	R5-R12-R13	//			C
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R5-R12-R13	//			C
10 09 03	Scorie di fusione	R5-R12-R13	//			CA
10 09 06	Forme e anime di fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R5-R12-R13	//			CAT
10 09 08	Forme e anime di fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R5-R12-R13	//			CAT
10 09 12	Altri particolati	R5-R12-R13	//			C
10 10 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	R5-R12-R13	//			CA
10 11 10	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 09	R5-R12-R13	//			CA
10 12 03	Polveri e particolato	R5-R12-R13	//			CA

¹⁰ Allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi

¹¹ Allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi

¹² Legenda sigle processi EoW: **A** → aggregati riciclati; **C** → aggregati cementifici, laterifici, impianti di conglomerato; **T** → aggregati terre; **B** → conglomerati bituminosi; **M** → metalli ferrosi e non ferrosi; **E** → aggregati di cui al DM 127/2024

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero ¹⁰	Operazioni di smaltimento ¹¹	Potenzialità Istantanea [ton]	Capacità Annuale [ton]	Processo EoW ¹²
10 12 06	Stampi di scarto	R5-R12-R13	//			C E
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5-R12-R13	//			C E
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	R5-R12-R13	//			A
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5-R12-R13	//			C E
12 01 01	Limature e trucioli di materiali ferrosi	R5-R12-R13	//			C
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R5-R12-R13	//			C
12 01 17	Residui di materiali di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 06	R5-R12-R13	//			C E
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	R5-R12-R13	//			A
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R5-R12-R13	//			A
17 01 01	Cemento	R5-R12-R13	//			C E
17 01 02	Mattoni	R5-R12-R13	//			E
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5-R12-R13	//			E
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5-R12-R13	//			E
17 03 02	Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5-R12-R13	//			E B
17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5-R12-R13	//			E T
17 05 06	Materiale di dragaggio	R5-R12-R13	//			T
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5-R12-R13	//			E
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5-R12-R13	//			E
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R5-R12-R13	//			C T
19 12 05	Vetro	R5-R12-R13	//			A
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R5-R12-R13	//			E T
20 02 02	Terra e roccia	R5-R12-R13	//			T
Carta e Cartone						12336.48
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R12-R13	//	9,4	//	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	R12-R13	D13-D15	o	//	


Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero ¹⁰	Operazioni di smaltimento ¹¹	Potenzialità Istantanea [ton]	Capacità Annuale [ton]	Processo EoW ¹²	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R12-R13	D13-D15	(47 m ³)		//	
19 12 01	Carta e cartone	R12-R13	//			//	
20 01 01	Carta e cartone	R12-R13	//			//	
Vetro							
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelle di cui alla voce 10 11 11	R12-R13	D13-D15	3 o (15 m ³)		//	
15 01 07	Imballaggi in vetro	R12-R13	D13-D15			//	
16 01 20	Vetro	R12-R13	D13-D15			//	
17 02 02	Vetro	R12-R13	D13-D15			//	
19 12 05	Vetro	R12-R13	D13-D15			//	
20 01 02	Vetro	R12-R13	D13-D15			//	
Plastica							
02 01 04	Rifiuti plastici	R12-R13	D13-D15	9.4 o (47 m ³)		//	
07 02 13	Rifiuti plastici	R12-R13	D13-D15			//	
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R12-R13	D13-D15			//	
15 01 02	Imballaggi in plastica	R12-R13	D13-D15			//	
16 01 19	Plastica	R12-R13	D13-D15			//	
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R12-R13	D13-D15			//	
17 02 03	Plastica	R12-R13	D13-D15			//	
19 12 04	Plastica e gomma	R12-R13	D13-D15			//	
20 01 39	Plastica	R12-R13	D13-D15			//	
Imballaggi e Tessili							
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R12-R13	D13-D15	0.42 o (6 m ³)		//	
20 01 11	Prodotti tessili	R12-R13	D13-D15			//	
19 12 08	Prodotti tessili	R12-R13	D13-D15			//	
Pneumatici fuori uso							
16 01 03	Pneumatici	R12-R13	//	0.42 o (30 m ³)		//	
Inerti e materiali isolanti							
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R12-R13	//	257.6 o (161m ³)		//	
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*	R12-R13	D13-D15			//	

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero ¹⁰	Operazioni di smaltimento ¹¹	Potenzialità Istantanea [ton]	Capacità Annuale [ton]	Processo EoW ¹²
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R12-R13	D13-D15			//
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R12-R13	//			//
Ingombranti						
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R12-R13	//	18.8 o (47m³)		//
Legno						
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R12-R13	//	30 o (150m³)		//
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12-R13	//			//
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	//			//
15 01 03	Imballaggi in legno	R12-R13	//			//
17 02 01	Legno	R12-R13	//			//
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R12-R13	//			//
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R12-R13	//			//
Metalli ferrosi						
10 02 10	Scaglie di laminazione	R12-R13	//	60 o (60 m³)		M
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R12-R13	//			M
12 01 02	Polveri e articolato di materiali ferrosi	R4-R12-R13	//			M
15 01 04	Imballaggi metallici	R4-R12-R13	//			M
17 04 05	Ferro e acciaio	R4-R12-R13	//			M
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R12-R13	//			M
19 12 02	Metalli ferrosi	R4-R12-R13	//			M
20 01 40	Metallo	R4-R12-R13	//			M
Metalli non ferrosi						
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	//	30 o (60m³)		M
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R12-R13	//			M
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4-R12-R13	//			M
16 01 18	Metalli non ferrosi	R4-R12-R13	//			M
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R4-R12-R13	//			M
17 04 02	Alluminio	R4-R12-R13	//			M
17 04 03	Piombo	R4-R12-R13	//			M

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero ¹⁰	Operazioni di smaltimento ¹¹	Potenzialità Istantanea [ton]	Capacità Annuale [ton]	Processo EoW ¹²
17 04 04	Zinco	R4-R12-R13	//			M
17 04 06	Stagno	R4-R12-R13	//			M
17 04 07	Metalli misti	R4-R12-R13	//			M
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R12-R13	//			M
19 12 03	Metalli non ferrosi	R4-R12-R13	//			M
Altri rifiuti				480 o (240m ³)	12.000 o (24.000 m ³)	
19 08 01	Residui di vagliatura	R13	D15			//
19 08 02	Rifiuti di dissabbiamento	R13	D15			//
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R13	D15			//
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	R13	D15			//
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	R13	D15			//
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R13	D15			//
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13	D15			//
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R13	D15			//
20 03 03	Residui della pulizia stradale	R13	D15			//

Sulmona, 12 gennaio 2024

IL LEGALE RAPPRESENTE


S.S. 17 Km. 95,500 • Zona Autoporto
67039 SULMONA (AQ)
tel/fax 0864.52929 • info@spica.srl.it
P.IVA 01006660668

IL TECNICO